

In questa sezione pubblichiamo informazioni che chiariscono le regole previste per la composizione e l'effettivo funzionamento delle maggiori gestioni pensionistiche amministrare dall'Istituto.

Che cos'è "Porte Aperte"?

Istituzione e scopo del fondo

Il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia è stato istituito nel 1920 e poi soppresso dal 1° gennaio 2000; i titolari di posizioni assicurative e di trattamenti pensionistici legati a tale fondo sono stati iscritti, a partire da quella data, al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD). Dal 1° gennaio 1997, le norme che regolano il calcolo della quota di pensione, la retribuzione pensionabile e l'accredito della contribuzione, sono state uniformate a quelle in vigore nel FPLD.

Le principali peculiarità del soppresso fondo telefonici

1. Per le anzianità fino al 1992 non esistono massimali o fasce retributive a rendimenti decrescenti, che invece sono presenti per il FPLD. Tutta la retribuzione teorica (che esclude le componenti accessorie della retribuzione) ha un'aliquota di rendimento (l'aliquota utilizzata per calcolare la pensione nel sistema retributivo) costante.
2. Tale aliquota di rendimento (2,5%) è del 25% più elevata di quella della prima fascia retributiva del FPLD (2%). Le differenze nelle aliquote di rendimento aumentano considerevolmente per le retribuzioni più alte visto che per i telefonici queste aliquote non si abbassano all'aumentare del reddito.

A partire dal 1993 le peculiarità al punto 1. e 2. sono state gradualmente armonizzate alle regole previste per la generalità dei lavoratori iscritti al FPLD.

3. La retribuzione usata, fino al 1992, per il calcolo della pensione non è, come nel FPLD, quella media degli ultimi 5 anni, ma la minore tra:
 - o quella teorica degli ultimi 12 mesi;
 - o quella teorica degli ultimi 3 anni maggiorata del 12%.
4. Per i lavoratori del settore in servizio al 20 febbraio 1992 la ricongiunzione dei periodi di lavoro dipendente o delle gestioni autonome riferite a periodi precedenti all'iscrizione al fondo telefonici, necessari al fine di creare una posizione assicurativa unica, non sono a carico del lavoratore, come per il FPLD, bensì a carico dei datori di lavoro.
5. Per alcune categorie all'interno della "famiglia" dei telefonici, in particolare i dipendenti dell'azienda ASST adibiti a particolari mansioni, è riconosciuta una maggiorazione dell'anzianità contributiva di un terzo sui periodi di servizio¹.

Iscritti

Il Fondo telefonici ha storicamente interessato tutto il personale dipendente delle società concessionarie dei pubblici servizi di telefonia e della società ITALCABLE .

Dal 1963 il Fondo ha incluso anche i dipendenti delle società che esercitavano il controllo amministrativo e finanziario e i dipendenti delle associazioni costituite per la tutela degli interessi economici e sindacali delle aziende sopra elencate.

Sono inoltre iscritti:


- i dirigenti che non avevano fatto domanda per rimanere iscritti all'INPDAl;
- il personale del Ministero delle Comunicazioni addetto ad attività trasferite all'IRI/TEL, che non abbia optato per restare nel pubblico impiego.

La situazione economico-finanziaria

Negli anni il Fondo ha visto una progressiva erosione del patrimonio, divenuto negativo nel 2010 e un debito ad oggi di quasi 7 miliardi. Il Fondo è in disavanzo di gestione dal 2003.

Per l'anno 2015 è prevista una perdita di oltre 1 miliardo di euro, causata in larga parte dagli effetti negativi della chiusura del Fondo ai nuovi ingressi.

Andamento economico-patrimoniale Telefonici
(dati in milioni di euro)





Calcolo della pensione

Di seguito si riportano i dettagli sul calcolo delle pensioni per gli appartenenti al fondo:

- Anzianità contributiva superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995: la pensione verrà calcolata esclusivamente con il sistema retributivo fino al 31 dicembre 2011 e con il sistema contributivo per le anzianità maturate dal gennaio 2012; L'importo della pensione è costituito dalla somma delle seguenti quote:
 - quota A: quantificata sull'anzianità contributiva maturata al 31.12.1992;
 - quota B: quantificata sull'anzianità maturata dal 1.1.1993 al 31.12.1994;
 - quota C: quantificata sull'anzianità maturata dal 1.1.1995 al 31.12.96;
 - quota D: quantificata sull'anzianità maturata dal 1.1.1997 al 31.12.2011;
 - quota contributiva: quantificata sull'anzianità maturata da gennaio 2012.
- Anzianità inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995: la pensione verrà calcolata con il sistema retributivo per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 1995 e con il sistema contributivo per la contribuzione maturata dopo tale data. L'importo della pensione è costituito dalla somma delle seguenti quote:
 - quota A retributiva: quantificata sull'anzianità contributiva maturata al 31.12.92;
 - quota B retributiva: quantificata sull'anzianità maturata dal 1.1.93 al 31.12.94;
 - quota C retributiva: quantificata sull'anzianità maturata dal 1.1.95 al 31.12.95;
 - quota contributiva: quantificata sull'anzianità maturata dal 1.1.96.
- Per i soggetti iscritti al Fondo successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva a tale data: la pensione sarà calcolata interamente con il sistema contributivo.

La retribuzione pensionabile

Quota	Descrizione	Calcolo
A	tutti gli assicurati per assicurati che hanno maturato almeno 15 anni di contributi al 31.12.92	retribuzione pensionabile La minor somma tra la retribuzione teorica degli ultimi 12 mesi e la media degli ultimi tre anni di retribuzione teorica maggiorata del 12% Retribuzione media settimanale calcolata sugli ultimi 10 anni di retribuzione teorica
B e C	per assicurati che hanno maturato meno di 15 anni di contributi al 31.12.92	Retribuzione media settimanale della somma della retribuzione teorica dell'ultima e delle retribuzioni teoriche relative a tutto il periodo tra il 1° gennaio 1993 e la data di decorrenza della pensione
D	per assicurati che hanno maturato almeno 18 anni di contributi al 31.12.95	Retribuzione media settimanale calcolata sugli ultimi 10 anni di retribuzione effettiva

La pensione liquidata con il sistema retributivo non può, comunque, superare il più favorevole dei seguenti importi:


1. 80% della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore per il FPLD;
2. 90% della retribuzione pensionabile considerata ai fini del calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate nel Fondo, prima del 1° gennaio 1996.

A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017, la legge Monti – Fornero ha istituito un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati del Fondo. L'ammontare del contributo è definito dalla medesima legge ed è determinato in rapporto al periodo di iscrizione antecedente all'armonizzazione conseguente alla legge n.335/1995, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria.

Pensioni Fondo telefonici effettivamente erogate e ricalcolate con metodo contributivo


Gli istogrammi qui sotto documentano come le pensioni del Fondo telefonici nell'intervallo considerato si rapportano con le prestazioni che sarebbero state erogate applicando il metodo contributivo. Il 55% dei trattamenti in essere risulta più elevato del 20-30% rispetto al contributivo, un altro 30% di prestazioni è tra un terzo e due terzi più alto che col contributivo. Solo una pensione su 100 del Fondo telefonici risulterebbe più generosa con il ricalcolo contributivo.


Pensioni con decorrenze 2000 - 2014
Distribuzione del numero delle pensioni per classi di riduzione/aumento



L'effetto della variabile età alla decorrenza è invece evidenziato nel grafico sottostante (che riporta gli importi lordi medi mensili al gennaio 2015) per le pensioni con decorrenza successiva alla soppressione del Fondo. Come si vede dal grafico, le deviazioni dal contributivo sono più forti per chi va in pensione prima.

Pensioni con decorrenze 2000 - 2014
Confronto calcolo retributivo /contributivo
importo lordo mensile al 1.1.2015









br/>

Le variazioni sono significative, ad esempio, un dirigente, andato in pensione a 61 anni nel 2013 titolare di una pensione lorda mensile a gennaio 2015 di 6.500 euro, percepisce una prestazione di 1.900 euro più alta di quella che avrebbe ottenuto con il ricalcolo contributivo.

Analisi degli importi mensili delle pensioni al 1.1.2015 per età ed anno di decorrenza



Nota metodologica sul ricalcolo contributivo

Quelli che si sono presentati sono i risultati di uno studio che si propone di verificare gli effetti di un ricalcolo contributivo applicato alle pensioni vigenti al 1.1.2015 del soppresso Fondo Telefonici, dal 1° gennaio 2000 evidenza contabile separata del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Il calcolo contributivo comporta la disponibilità delle informazioni relative a tutta la storia contributiva del lavoratore che nel caso di pensioni con decorrenza lontana nel tempo risulta assai difficoltosa.

L'analisi è stata condotta sulle singole posizioni assicurative procedendo alla ricostruzione della storia contributiva dell'assicurato sulla base di tutte le informazioni disponibili negli archivi dell'INPS.

La platea di assicurati oggetto di analisi è costituita dai titolari di trattamenti pensionistici vigenti di vecchiaia ed anzianità liquidati con decorrenza successiva alla soppressione del preesistente Fondo Telefonici.

Sono state prese in considerazione circa 31 mila pensioni con decorrenza successiva alla data di soppressione del Fondo che rappresentano più della metà di tutte le pensioni vigenti della stessa tipologia.

Sono state inoltre escluse le pensioni di invalidità/inabilità e le pensioni ai superstiti, date le difficoltà di reperimento delle informazioni relative alle storie contributive da analizzare.

Per ciascun pensionato sono state raccolte le informazioni anagrafiche e contributive relative a tutta la storia lavorativa del soggetto facendo riferimento all'archivio degli estratti conto assicurativi (Sistema UNEX).

Procedendo a ritroso nel tempo dal momento del pensionamento sono stati colmati i vuoti delle informazioni retributive attribuendo a ciascun periodo da integrare, la retribuzione più vicina disponibile parametrata all'anzianità contributiva presente in ogni anno solare, riproporzionata sulla base della variazione del coefficiente di rivalutazione del montante contributivo (media quinquennale del PIL nominale) tra gli anni interessati.

Una volta ricostruita la storia retributiva del soggetto è stata calcolata la contribuzione versata nel teorico conto assicurativo moltiplicando l'aliquota contributiva previdenziale vigente anno per anno, per la retribuzione imponibile dell'anno considerato.

Le somme delle contribuzioni capitalizzate mediante i coefficienti di rivalutazione (media quinquennale del PIL nominale) costituiscono il montante contributivo.

Le aliquote contributive utilizzate sono quelle in vigore nel Fondo Telefonici come riportato nella circolare INPS n.181 del 2001 così come pure i coefficienti di rivalutazione del montante contributivo a partire dal 1946.

Il montante così determinato fino all'anno e al mese di decorrenza è stato moltiplicato per il coefficiente di trasformazione in rendita relativo alla età dell'assicurato alla decorrenza della pensione.

Per le pensioni con decorrenza ante 2010 sono stati utilizzati i coefficienti di trasformazione contenuti nella Legge n.335/1995, per le decorrenze successive quelle tempo per tempo vigenti (L.247/2007 e Decreto 15 maggio 2012 del Ministero del Lavoro).

In relazione al fatto che i coefficienti di trasformazione sono pubblicati a partire dall'età di 57 anni, per tutti pensionati con età alla decorrenza inferiore a tale limite è stato utilizzato il coefficiente di trasformazione dell'età 57 con un effetto migliorativo dell'importo ricalcolato in forma contributiva essendo questi coefficienti crescenti al crescere dell'età.

Moltiplicando il montante per il coefficiente di trasformazione e dividendo per tredici si ottiene la pensione contributiva mensile lorda che va confrontata con l'importo della pensione alla decorrenza rilevata negli archivi dell'Istituto.

Per le analisi riferite all'anno 2015 l'importo della pensione contributiva è stato rivalutato applicando alla pensione contributiva determinata come sopra, la stessa percentuale di variazione calcolata tra l'importo retributivo lordo in pagamento al 1.1.2015 e quello alla decorrenza.

¹ Tale maggiorazione non è prevista nel fondo telefonici ma è stata riconosciuta sulla base di un contenzioso, perché i dipendenti dei telefoni di stato transitati il 20 febbraio 1992 nel fondo telefonici godevano di tale maggiorazione. Il riconoscimento non è avvenuto gratuitamente, come avviene nello stato, ma sulla base di un pagamento di onere da parte del datore di lavoro